



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 648 DEL 26/06/2018

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, CON MESSA IN RISERVA , COSTITUITI DA BATTERIE, ACCUMULATORI E GRUPPI DI CONTINUITA'.
DITTA: S.A.I. S.R.L. (P.IVA: 02323190245)
SEDE LEGALE: VIA DELL'ARTIGIANATO N.46 – LONIGO (VI).
SITO: VIA DELL'ARTIGIANATO N.46 – LONIGO (VI).

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- la ditta S.A.I. srl - con sede legale ed operativa nel comune di Lonigo in via dell'Artigianato n46 – ha presentato, in data 30/05/2017 domanda di autorizzazione all'esercizio del progetto di attivazione approvato con provvedimento del Presidente della Provincia n.82 del 03/08/2016.

Considerato che

- la ditta con nota prot. 65083 del 29/09/2017 ha comunicato il termine dei lavori e, contestualmente, l'avvio dell'esercizio provvisorio e la nomina del tecnico responsabile, allegando altresì le garanzie finanziarie;
- la ditta in fase di esercizio provvisorio ha comunicato, con nota prot.13847 del 23/02/2017, una variante non sostanziale relativa alla capacità dello stoccaggio, che passerebbe da 25 a 35 tonnellate; tale capacità è stata poi corretta a 30 tonnellate, con nota n.20360 del 20/03/2017, con conseguente adeguamento delle garanzie finanziarie;
- la ditta ha comunicato la chiusura dell'esercizio provvisorio con nota prot. 38939 del 30/05/2017 con contestuale richiesta di rilascio autorizzazione all'esercizio;
- con la medesima nota di cui al punto precedente è stata trasmessa la documentazione tecnica relativa al collaudo funzionale, conforme con il progetto approvato, firmato in data 25/05/2017 a cura dell'Arch. Maurizio Longhini;
- con nota agli atti con prot.n.29762 del 07/05/2018, la ditta ha inviato un'ulteriore richiesta di modifica non sostanziale, concernente l'inserimento di due ulteriori tipologie di rifiuti, apparecchiature elettriche ed elettroniche, per le quali è comunque prevista la sola operazione di messa in riserva, senza modificare i quantitativi complessivi previsti dall'approvazione progetto.

Tenuto conto che

- l'avvio procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto in questione è stato comunicato con nota n.44988 del 21/06/2018;
- in data 14/06/2018 è stato effettuato un sopralluogo congiunto da parte di personale tecnico della Provincia e dell'Arpav, che ha verificato la sostanziale conformità tra quanto realizzato e quanto previsto con l'approvazione progetto.

Considerato che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o indicazioni sulla documentazione di collaudo trasmessa agli enti interessati nella nota di avvio procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio.

Visti:

- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n° 20 che ha stabilito che *“Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n° 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n° 33 e s.m.i.”*;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05.11.2009 e ss.mm.ii. con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (eventuale);
- la D.G.R. Veneto n° 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006, modificandone le modalità di prestazione.

Visto il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni.

Viste le Leggi Regionali 21.01.2000, n.3 e 16/04/1985 n. 33.

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.2166 del 11.07.2006.

Visti l'art. 19 (sulle competenze della provincia) e l'art. 107 (sulle funzioni e responsabilità della dirigenza e sulla riferibilità alla medesima degli atti di carattere gestionale) del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.) e successive modifiche e integrazioni.

Visto che il presente provvedimento viene emanato nel rispetto della tempistica prevista dal succitato D.Lgs. 152/2006 e dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 75 ID PROC 478.

Visti gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

Visto che con Decreto del Presidente n. 41 del 27/04/2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020 ed il Piano Performance anni 2018/2019;

DETERMINA

Che la ditta S.A.I. srl è autorizzata all'esercizio dell'impianto di un impianto di recupero di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, con messa in riserva, costituiti da batterie, accumulatori e gruppi di continuità, sito in via dell'artigianato n.46 nel comune di Lonigo.

Che il presente provvedimento costituisce, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., autorizzazione all'esercizio ed allo scarico di acque reflue, con validità fino al 30/06/2028.

FA OBBLIGO

Alla ditta S.A.I. srl di procedere all'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Aspetti generali

1. La ditta dovrà rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto, nonché le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate

nella relazione tecnica e come precisato nel lay-out dell'impianto, allegato al collaudo funzionale.

2. In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle tipologie di rifiuti accettabili all'impianto, con le relative quantità e operazioni consentite, sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
3. La ditta dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività.
4. La ditta dovrà assicurare che la gestione tecnica dell'impianto sia condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento.
5. La ditta dovrà assicurare che la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
6. **Entro il 30 aprile di ogni anno**, la ditta dovrà redigere una relazione sintetica sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti stoccati all'impianto, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.

Gestione delle aree

7. La ditta dovrà mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell'attività.
8. La ditta dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, eventualmente occorsi durante l'attività.
9. Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti, considerato lo stoccaggio in container, devono essere opportunamente identificati con il relativo codice C.E.R..

Gestione dei rifiuti

10. Nell'impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi codici C.E.R., con le relative operazioni e quantità consentite, riportate nell'**allegato 1**.
11. I quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall'impianto sono così suddivisi:
 - a) quantità massima annua di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): **1.875 tonnellate**;
 - b) quantità massima istantanea di rifiuti in stoccaggio (in ingresso): **30 tonnellate**;
 - c) quantità massima giornaliera di rifiuti in stoccaggio: **9 tonnellate**.
12. In ottemperanza alle condizioni di esercizio ed in conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., all'interno dell'impianto potranno essere svolte esclusivamente le attività di gestione rifiuti di Messa in riserva .
13. Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione.
14. Le garanzie finanziarie devono essere mantenute aggiornate secondo quanto previsto dalla DGRV n. 2721 del 29/12/2014; in particolare la ditta, se necessario, dovrà far pervenire al Settore Ambiente della Provincia, per via telematica tramite pec e con firma digitale, il file di rinnovo delle polizze ai fini della sottoscrizione digitale del beneficiario e successiva restituzione; la copia del rinnovo della polizza RC inquinamento, qualora prevista, può essere inviata tramite posta elettronica certificata. Si ricorda che, come previsto lett. D) "Disposizioni di carattere generale" dell'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014, la mancata presentazione delle garanzie non consente l'avvio dell'attività o la sua prosecuzione.
15. La presente autorizzazione annulla e sostituisce il precedente provvedimento n.82 del 03/08/2016.
16. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).

17. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

AVVERTE CHE

In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la ditta è obbligata:
- a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
- ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

In adempimento agli atti e alle norme vigenti richiamate in premessa, in caso di variazione della ragione sociale la Società è obbligata a comunicare preventivamente la variazione prevista congiuntamente alla richiesta di variazione dell'autorizzazione in essere, trasmettendo tempestivamente con posta elettronica certificata copia dell'atto notarile attestante l'avvenuta variazione sociale della Società.

In caso di cambio del legale rappresentante:

a) il legale rappresentante in carica è tenuto a comunicare preventivamente la variazione prevista

b) il nuovo legale rappresentante è tenuto a presentare, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di conformità dell'attività di recupero e la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi ex art.10 del D.M. 05.02.1998 e s.m.i.

L'inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.

Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.

Ai sensi dell'art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento.

Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti, ecc.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Ditta, al Sindaco *pro tempore* del Comune di Lonigo, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V. ed all'Ulss n.8 Berica.

Vicenza, 26/06/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 648 DEL 26/06/2018

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, CON MESSA IN RISERVA [R13], COSTITUITI DA BATTERIE, ACCUMULATORI E GRUPPI DI CONITNUITA'.
DITTA: S.A.I. S.R.L. (P.IVA: 02323190245)
SEDE LEGALE: VIA DELL'ARTIGIANATO N.46 – LONIGO (VI).
SITO: VIA DELL'ARTIGIANATO N.46 – LONIGO (VI).

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio di questa Provincia per 15 giorni dal 26/06/2018.

Vicenza, 26/06/2018

**Sottoscritto dall'addetto alla pubblicazione
(PELLIZZARI ELENA)
con firma digitale**

Ditta S.A.I. srl – Via dell’Artigianato n.46 – Lonigo
Allegato 1 - ELENCO RIFIUTI PER CODICE CER

CODICE C.E.R.	DESCRIZIONE (eventuale)	OPERAZIONE	NOTE	CODIFICA E GESTIONE DEL MATERIALE IN USCITA
16 02 13* Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212	Gruppi di continuità	R13	Messa in riserva	Apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 160209 e 160212 (C.E.R. 16 02 13*)
16 02 14 Apparecchiature fuori uso diverse da quelli di cui alle voci da 160209 a 160213	Gruppi di continuità			Apparecchiature fuori uso diverse da quelli di cui alle voci da 160209 a 160213 (C.E.R. 16 02 14)
16 06 01* Batterie al piombo	\\			Batterie al piombo (C.E.R. 16 06 01*)
16 06 02* Batterie al nichel cadmio	\\			Batterie al nichel cadmio (C.E.R. 16 06 02*)
16 06 03* Batterie contenenti mercurio	\\			Batterie contenenti mercurio (C.E.R. 16 06 03*)
16 06 04 Batterie alcaline (tranne 160603)	\\			Batterie alcaline (tranne 160603) (C.E.R. 16.06.04)
16 06 05 Altre Batterie e accumulatori	\\			Altre Batterie e accumulatori (C.E.R. 16.06.05)
16 06 06* Elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata	\\			Elettroliti di batterie e accumulatori, oggetto di raccolta differenziata (C.E.R. 16.06.06*)